

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Italia) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-69/08) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti nel limite di un massimale prestabilito — Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell'organismo di garanzia — Termine di prescrizione)

(2009/C 220/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

Parti

Ricorrente: Raffaello Visciano

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23) — Garanzia, nel limite di un massimale prestabilito, delle retribuzioni corrispondenti agli ultimi tre mesi del contratto di lavoro — Sottrazione dall'indennità versata degli anticipi di retribuzione pagati dal datore di lavoro — Normativa nazionale che consente una diversa qualificazione giuridica della stessa prestazione a seconda del soggetto tenuto ad effettuarla e che consente un cambiamento del termine di prescrizione per agire in giudizio

Dispositivo

- 1) Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.
- 2) La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l'intervento di un fondo di garanzia.
- 3) Nell'ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all'applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d'equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è

strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat

(Cause riunite C-124/08 e C-125/08) ⁽¹⁾

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Comunicazione al debitore — Atto perseguibile a norma di legge]

(2009/C 220/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrenti: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen Den Haerynck, Ann De Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'art. 221, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione in vigore nel 1992) (GU L 302, pag. 1) — Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Necessità o meno della contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della comunicazione al debitore — Termine di prescrizione — Frode doganale — Condanna in solido

Dispositivo

- 1) L'art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell'importo dovuto dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere validamente effettuata solo se l'importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità.

2) L'art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale qualora esse non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui tale debitore non sia l'autore dell'atto medesimo.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Stato belga, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV e Stato belga/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV e Louis De Vos/Stato belga

(Causa C-126/08) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione — Contabilizzazione dell'importo dei dazi — Iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci — Iscrizione in un verbale che vale come contabilizzazione — Consegna di copia del verbale a titolo di comunicazione dell'importo dei dazi dovuti a norma di legge]

(2009/C 220/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrenti: Distillerie Smeets Hasselt NV, Stato belga, Louis De Vos

Convenuti: Stato belga, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België (Belgio) — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione in vigore nel 1992) (GU L 302, pag. 1) — Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Necessità o meno della contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della comunicazione al debitore — Nozione di «iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci»

Dispositivo

L'art. 217 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere inter-

pretato nel senso che gli Stati membri possono stabilire che la contabilizzazione dell'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale si realizzi mediante l'iscrizione di tale importo nel verbale emesso dalla competente autorità doganale in accertamento di un'infrazione della vigente normativa doganale.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-165/08) (¹)

(Organismi geneticamente modificati — Sementi — Divieto di commercializzazione — Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà — Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE — Deduzione di motivi di ordine etico o religioso — Onere della prova)

(2009/C 220/16)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e A. Szymtkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta la commercializzazione delle varietà geneticamente modificate nonché la loro iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà

Dispositivo

1) La Repubblica di Polonia, avendo vietato la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza